

Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 26 febbraio 2009

CIRCOLAZIONE STRADALE – DANNI PRODOTTI AL CONDUCENTE – REGIME GIURIDICO – PROVA DI AVER FATTO TUTTO IL POSSIBILE PER EVITARE IL DANNO.

Norme impugnate: Art. 2054 c.c.

Parametri costituzionali: Art. 3 Cost.

Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 26 febbraio 2009, in riferimento all'art. 3 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2054, comma primo, c.c., nella parte in cui non considera i casi in cui la circolazione del veicolo abbia prodotto un danno alla stessa persona del conducente e non fa disperdere il diritto del conducente al risarcimento del danno da parte di terzi alla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

A giudizio del remittente il carattere eccezionale della norma non consente di estendere il contenuto della prova contraria incombente sul conducente al pedone che abbia causato danno al conducente del veicolo, con conseguente disparità di trattamento a causa della definizione del caso secondo la regola generale di cui all'art. 2043 c.c.

N.B.

La Corte Costituzionale, con ordinanza 23/2010 del 25/1/2010, depositata il 28/1/2010 ha dichiarato la questione **manifestamente inammissibile** per difetto di rilevanza, per la ragione che se pure la medesima - così come prospettata - venisse accolta, la decisione non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie prospettata dal giudice a quo, ove dalle premesse in fatto emerge la colpa del conducente nella causazione del sinistro, per non aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.